

INDUSTRIA e FINANZA S.p.A.

Viale Regina Margherita, 290 - 00198 Roma - Tel. 06.44230370 - 06.44202105 - Fax 06.44243582

La società **INDUSTRIA E FINANZA S.p.A.**, di cui in testata ed in seguito denominata "la Società" iscritta al n. 34568 nell'Elenco degli Intermediari Finanziari tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi per delega del Ministero del Tesoro ex art. 106 del D. Lgs. 01/09/93 n. 385, con sede legale in Roma - Viale Regina Margherita n. 290 - Cod. Fisc. 07951550636, con il presente si costituisce fidejussore del Contraente, alle condizioni generali di seguito riportate, e nei limiti comunque della somma garantita per il risarcimento delle eventuali perdite che gli derivassero dal definitivo mancato adempimento delle sottoindicate obbligazioni contrattuali assunte dal Contraente.

ATTO DI FIDEJUSSIONE N. 14727/2007

si costituisce fidejussore di :

IMMOBILIARE LA ROSA S.R.L.

Via Tavoni, 952

41056 Savignano Sul Panaro (MO)

C.F. 01439020361

in seguito denominato "Il Contraente",

a favore di:

COMUNE di CARRARA

in seguito denominato "il Beneficiario "

in ordine a:

garanzia della corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria come da progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale nella seduta n. 637 del 21/12/2006

Fino alla concorrenza dell'importo complessivo di **€.#49.002,00#**
(Euro quarantanovemiladue/00)

durata: dal 04/07/2007 al 03/07/2008

CALCOLO DEL CORRISPETTIVO

Corrispettivo finito dal 04/07/2007 al 03/07/2008 **€.#490,00#** (Euro quattrocentonovanta/00)

Il pagamento del corrispettivo di €.490,00 è avvenuto in mie mani oggi

Roma, 04/07/2007

**IL CONTRAENTE
OBBLIGATO**

IMMOBILIARE LA ROSA S.r.l.
L'Amministratore Unico
Baldoni Bruno

Baldoni Bruno

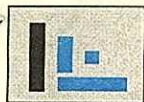


IL BENEFICIARIO

[Signature]

INDUSTRIA E FINANZA S.p.A.
Il Procuratore

[Signature]



CONDIZIONI GENERALI DI FIDEJUSSIONE

Art.1-Efficacia della garanzia

La garanzia prestata con il presente contratto, rimarrà operante fino al momento della liberazione del Contraente nei modi indicati all'art.3. Non spiega alcun effetto giuridico se non è firmata da tutte le parti e si intende espressamente risolta, se non è regolarmente quietanzata a seguito del pagamento del premio. Il Beneficiario, pena la decadenza della presente fidejussione, dovrà tempestivamente avvisare la Società mediante raccomandata di ogni inadempienza, di cui venga a conoscenza entro 3 giorni dalla conoscenza del fatto stesso, termine posto come essenziale.

Art.2-Calcolo del premio- Supplementi di premio

Il premio per il periodo di durata previsto in contratto è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito alla Società. In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti documenti di cui al successivo art.3, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata nella misura indicata nella voce: calcolo del premio. Il premio relativo al presente contratto è, comunque, incamerato dalla Società e non potrà in alcun caso esserne richiesta la restituzione, indipendentemente dalle determinazioni del beneficiario.

Art.3-Liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società l'originale del contratto restituitogli dall'Ente garantito, oppure una dichiarazione rilasciata sempre dall'Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art.2, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Art.4-Pagamento del risarcimento

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente fidejussione verrà eseguito dalla Società, a semplice richiesta, dell'Ente garantito entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia di inadempimento avanzata dall'Ente medesimo, rimanendo inteso che, ai sensi dell'art.1944 c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. La Società rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 c.c.. Il Beneficiario farà quanto è possibile per ridurre i danni e non potrà addivenire a transazioni con il Contraente o con chi per esso, senza il consenso scritto della Società, altrimenti perderà il diritto al risarcimento e sarà tenuto a rimborsare alla Società quanto avesse incassato a tale titolo.

Art.5-Rivalsa- Surrogazione

Il contraente si impegna a versare alla Società, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza del presente contratto per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art.1952 c.c.. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate al Beneficiario della cauzione in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo. Il Contraente si obbliga a prestare garanzie ipotecarie a favore della Società fidejubente su beni, anche di terzi, dal valore per lo meno equivalente alla garanzia prestata che non spiega alcun effetto giuridico fino all'avverarsi di tale condizione.

Art.6-Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dal presente contratto sono a carico del Contraente.

Art.7-Deposito cautelativo

Oltre che nei cinque casi previsti dall'art.1953 c.c., ed in deroga a tale disposizione, la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli, in qualsiasi momento durante il periodo di efficacia della garanzia, ad insindacabile giudizio ed a semplice richiesta della Società, onde assicurare a quest'ultima il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.

Art.8-Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.9-Forme delle comunicazioni alla Società- Foro competente

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della società, risultante dal frontespizio del contratto stesso. In caso di disposizioni contraddittorie tra le condizioni generali e quanto riportato nei testi e nelle appendici di polizza, prevalgono le prime. Per quanto attiene ai rapporti della Società con il Contraente e l'Ente garantito, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Roma.

Roma, 04/07/2007

IL CONTRAENTE

OBBLIGATO

IMMOBILIARE LA ROSA S.r.l.

L'Amministratore Unico

Baldoni Bruno

Baldoni Bruno



IL BENEFICIARIO

Claudio Mercuri

INDUSTRIA E FINANZA S.p.A.

Il Procuratore

[Signature]

Agli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c., i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

Art.2 - (Calcolo del premio - Supplementi di premio)

Art.5 - (Rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art.1952 c.c.).

Art.7 - (Deposito Cautelativo).

Art.9 - (Deroga alla competenza territoriale).

Roma, 04/07/2007

IL CONTRAENTE

OBBLIGATO

IMMOBILIARE LA ROSA S.r.l.

L'Amministratore Unico

Baldoni Bruno

Baldoni Bruno



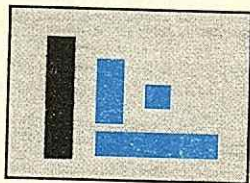
IL BENEFICIARIO

Claudio Mercuri

INDUSTRIA E FINANZA S.p.A.

Il Procuratore

[Signature]



INDUSTRIA e FINANZA S.p.A.

Viale Regina Margherita, 290 - 00198 Roma - Tel. 06.44230370 - 06.44202105 - Fax 06.44243582

La società **INDUSTRIA E FINANZA S.p.A.**, di cui in testata ed in seguito denominata "la Società" iscritta al n. 34568 nell'Elenco degli Intermediari Finanziari tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi per delega del Ministero del Tesoro ex art. 106 del D. Lgs. 01/09/93 n. 385, con sede legale in Roma - Viale Regina Margherita n. 290 - Cod. Fisc. 07951550636, con il presente si costituisce fidejussore del Contraente, alle condizioni generali di seguito riportate, e nei limiti comunque della somma garantita per il risarcimento delle eventuali perdite che gli derivassero dal definitivo mancato adempimento delle sottoindicate obbligazioni contrattuali assunte dal Contraente.

ATTO DI FIDEJUSSIONE N. 14728/2007

si costituisce fidejussore di :

IMMOBILIARE LA ROSA S.R.L.

Via Tavoni, 952

41056 Savignano Sul Panaro (MO)

C.F. 01439020361

in seguito denominato "Il Contraente",

a favore di:

COMUNE di CARRARA

in seguito denominato "il Beneficiario "

in ordine a:

garanzia della cessione dell'area al Comune pari a mq. 2465

Fino alla concorrenza dell'importo complessivo di **€.#246.500,00#**
(Euro duecentoquarantaseimilacinquecento/00)

durata: dal 04/07/2007 al 03/07/2008

CALCOLO DEL CORRISPETTIVO

Corrispettivo finito dal 04/07/2007 al 03/07/2008 **€.#2.450,00#** (Euro
duemilaquattrocentocinquanta/00)

Il pagamento del corrispettivo di € 2.450,00 è avvenuto in mie mani oggi

Roma, 04/07/2007

IL CONTRAENTE
OBBLIGATO
IMMOBILIARE LA ROSA S.r.l.
L'Amministratore Unico
Baldoni Bruno

Baldoni Bruno

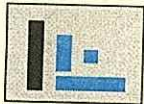


IL BENEFICIARIO

[Handwritten signature]

INDUSTRIA E FINANZA S.p.A.
Il Procuratore

[Handwritten signature]



CONDIZIONI GENERALI DI FIDEJUSSIONE

Art.1-Efficacia della garanzia

La garanzia prestata con il presente contratto, rimarrà operante fino al momento della liberazione del Contraente nei modi indicati all'art.3. Non spiega alcun effetto giuridico se non è firmata da tutte le parti e si intende espressamente risolta, se non è regolarmente quietanzata a seguito del pagamento del premio. Il Beneficiario, pena la decadenza della presente fidejussione, dovrà tempestivamente avvisare la Società mediante raccomandata di ogni inadempienza, di cui venga a conoscenza entro 3 giorni dalla conoscenza del fatto stesso, termine posto come essenziale.

Art.2-Calcolo del premio- Supplementi di premio

Il premio per il periodo di durata previsto in contratto è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito alla Società. In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti documenti di cui al successivo art.3, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata nella misura indicata nella voce: calcolo del premio. Il premio relativo al presente contratto è, comunque, incamerato dalla Società e non potrà in alcun caso esserne richiesta la restituzione, indipendentemente dalle determinazioni del beneficiario.

Art.3-Liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società l'originale del contratto restituitogli dall'Ente garantito, oppure una dichiarazione rilasciata sempre dall'Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art.2, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Art.4-Pagamento del risarcimento

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente fidejussione verrà eseguito dalla Società, a semplice richiesta, dell'Ente garantito entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia di inadempimento avanzata dall'Ente medesimo, rimanendo inteso che, ai sensi dell'art.1944 c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. La Società rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 c.c.. Il Beneficiario farà quanto è possibile per ridurre i danni e non potrà addivenire a transazioni con il Contraente o con chi per esso, senza il consenso scritto della Società, altrimenti perderà il diritto al risarcimento e sarà tenuto a rimborsare alla Società quanto avesse incassato a tale titolo.

Art.5-Rivalsa- Surrogazione

Il contraente si impegna a versare alla Società, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza del presente contratto per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art.1952 c.c.. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate al Beneficiario della cauzione in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo. Il Contraente si obbliga a prestare garanzie ipotecarie a favore della Società fidejubente su beni, anche di terzi, dal valore per lo meno equivalente alla garanzia prestata che non spiega alcun effetto giuridico fino all'avverarsi di tale condizione.

Art.6-Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dal presente contratto sono a carico del Contraente.

Art.7-Deposito cautelativo

Oltre che nei cinque casi previsti dall'art.1953 c.c., ed in deroga a tale disposizione, la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli, in qualsiasi momento durante il periodo di efficacia della garanzia, ad insindacabile giudizio ed a semplice richiesta della Società, onde assicurare a quest'ultima il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.

Art.8-Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.9-Forme delle comunicazioni alla Società- Foro competente

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della società, risultante dal frontespizio del contratto stesso. In caso di disposizioni contraddittorie tra le condizioni generali e quanto riportato nei testi e nelle appendici di polizza, prevalgono le prime. Per quanto attiene ai rapporti della Società con il Contraente e l'Ente garantito, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Roma.

Roma, 04/07/2007

IL CONTRAENTE

OBBLIGATO
IMMOBILIARE LA ROSA S.r.l.

L'Amministratore Unico
Baldoni Bruno

Baldi Bruno

IL BENEFICIARIO

INDUSTRIA E FINANZA S.p.A.

Il Procuratore

Claudio Pevero

Agli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c., i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

Art.2 - (Calcolo del premio - Supplementi di premio)

Art.5 - (Rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art.1952 c.c.).

Art.7 - (Deposito Cautelativo).

Art.9 - (Deroga alla competenza territoriale).

Roma, 04/07/2007

IL CONTRAENTE

OBBLIGATO
IMMOBILIARE LA ROSA S.r.l.

L'Amministratore Unico
Baldoni Bruno

Baldi Bruno

IL BENEFICIARIO

INDUSTRIA E FINANZA S.p.A.

Il Procuratore

Claudio Pevero